

### CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il 15 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e modificato da ultimo con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 10231.

L'art. 2 del nuovo Codice contiene una lunga serie di definizioni. Fra queste spicca, indubbiamente, quella contenuta nella lettera a), con cui si apre tale elencazione, cioè il concetto di "crisi" definito come *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*.

In particolare, la crisi viene definita nel nuovo Codice in funzione prospettica, come probabilità di futura insolvenza.

Del tutto nuovo anche l'orizzonte temporale di dodici mesi che vale a rimarcare, da un lato, l'esigenza di pianificazione che l'imprenditore deve porre a base della gestione della sua attività economica, come pure l'idea di **budget** e l'esigenza di predisporre **piani di tesoreria**, secondo quella regola fondamentale di organizzazione mediante "adeguati assetti".

La scelta del legislatore del 2022 affianca all'obbligo di monitoraggio prospettico da parte dell'imprenditore anche quello di segnalazione da parte degli organi di controllo interni alla struttura societaria e da parte dei creditori pubblici tributari e previdenziali (v. artt. 14, 15 e 25 octies e ss.).

In questo senso si segnala, altresì, il nuovo testo dell'art. 3, comma 4, c.c.i. che elenca i seguenti **indici di "allarme"** ai fini della rilevazione della crisi:

- a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25 novies, comma 1.

Da notare, ancora, che il presupposto oggettivo per accedere alla composizione negoziata, in una chiave di emersione precoce della crisi di impresa e sua tempestiva soluzione, si allarga anche a situazioni per così dire borderline, di pre-crisi, in quanto il nuovo art. 12 comma 1, c.c.i., consente tale accesso all'imprenditore "quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa".

Possono essere utili a tale riguardo gli indici selezionati dal CNDCEC (trasmessi al MISE in data 20 ottobre 2019): 1) Patrimonio netto; 2) DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 6 mesi, che, se inferiore a 1, dimostrerebbe l'incapacità prospettica dell'impresa di sostenere i debiti per il periodo semestrale di riferimento; 3) Rapporto oneri finanziari/ricavi, al fine di valutare l'incidenza degli oneri finanziari rispetto ai ricavi di esercizio; 4) Rapporto patrimonio netto/debiti totali, al fine di far emergere l'equilibrio tra i mezzi propri e i capitali di terzi; 5) Rapporto attivo corrente/passivo corrente, o anche indice di liquidità primaria o current ratio, atto a valutare la solvibilità aziendale; 6) Rapporto cash flow/attivo, al fine di censire la capacità

dell'impresa di produrre flussi di cassa in rapporto alle attività investite; 7) Rapporto indebitamento previdenziale e tributario/attivo.

In estrema sintesi, si può affermare che l'obbligo per l'impresa di dotarsi di "adeguati assetti" rappresenta un perno centrale del sistema di early warnings e che tale obbligo è adesso stabilito anche dall'art. 2086 c.c., modificato dall'art. 375 c.c.i., che al secondo comma afferma: "l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Pertanto l'amministratore dovrà dotarsi di strumenti aggiuntivi di controllo interno che gli consentano di documentare in maniera prospettica l'attività economico finanziaria dell'impresa.

**OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE LEGALE***Riepilogo della disciplina e termini*

Si ricorda che il codice della Crisi d'Impresa prima, ed il decreto "Sblocca Cantieri" poi, sono intervenuti sui casi nei quali la società a responsabilità limitata è tenuta alla nomina di un organo di controllo: ai sensi del nuovo art. 2477 del Codice Civile tale nomina è obbligatoria al **superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:**

ATTIVO STATO PATRIMONIALE	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO
€ 4.000.000	€ 4.000.000	20 unità

Al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. la SRL potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);

*oppure*

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società revisione per la revisione legale dei conti;

*oppure*

- nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.

Il termine entro cui adempiere l'obbligo di nomina è stato oggetto di successivi differimenti, risultando ad oggi fissato - per effetto dell'ultima modifica ad opera dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 - alla **data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2022.**

Al fine di accertare se ricorre o meno l'obbligo di nominare l'organo di controllo /revisore legale, i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, sui quali cioè verificare l'eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dall'art. 2477 C.C. (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) **diventano il 2021 e il 2022.**

Il riferimento letterale contenuto nella norma alla "*data di approvazione del bilancio*" consente di individuare il termine ultimo per l'adempimento nella data in cui si celebra l'assemblea di approvazione del bilancio, anche se riunitasi in seconda convocazione.

**AUDITALIA SOCIETA' DI REVISIONE E  
CERTIFICAZIONE S.R.L.**

<b>Numero Iscrizione:</b>	119193
<b>Data Decreto Ministeriale:</b>	31/05/2000
<b>Gazzetta Ufficiale:</b>	n.48 del 20/06/2000
<b>Indirizzo Sede:</b>	VIA DEGLI ARTISTI 8/B 50132 Firenze (FI)

**Rappresentante Legale**

<b>Nome:</b>	FABIO
<b>Cognome:</b>	CAPPELLI
<b>Data di Nascita:</b>	20/10/1961
<b>Luogo di Nascita:</b>	Pontassieve (FI) Italia

**Riferimenti per contattare la società**

<b>Indirizzo per le comunicazioni:</b>	VIA DEGLI ARTISTI 8/B 50132 Firenze (FI)
<b>Referente Comunicazioni:</b>	CAPPELLI FABIO
<b>Sito internet:</b>	WWW.AUDITALIA.EU
<b>Sezione del Registro:</b>	A